



# CITTA' DI PESCARA

Area tecnica e LL.PP  
Settore Ingegneria del Territorio

ALLEGATO B

## REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI CITTADINI

Coordinatore Tecnico Amministrativo:  
Ing. Pierluigi Carugno  
Arch. Pierpaolo Pescara

Collaboratori:  
Per. Agr. Costantino Rapattoni  
Per Agr. Raffaele Di Pietrantonio  
Geom. Giuseppe Basciano

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 172 del 29/09/2002

Aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 06/03/2017

Aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 20/01/2021

Aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 70 del 6/6/2022

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>TITOLO 1- APPLICAZIONE</i> .....                                                          | 3  |
| Art.1 – Finalità.....                                                                        | 3  |
| Art.2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali .....                              | 3  |
| <i>TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI PARCHI CITTADINI</i> .....                 | 3  |
| Art.3 - Uso degli spazi verdi.....                                                           | 3  |
| Art.4 - Classificazione delle aree destinate a verde.....                                    | 4  |
| Art.5 Giochi.....                                                                            | 4  |
| Art.6 – Animali .....                                                                        | 4  |
| Art.7 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso ai Parchi .....                             | 5  |
| Art.9 - Orari di apertura dei parchi .....                                                   | 5  |
| <i>TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI PARCHI CITTADINI</i> ..... | 5  |
| Art.10 - Attività ed interventi sottoposti a preventiva autorizzazione.....                  | 5  |
| Art. 12 - Rapporto con le associazioni .....                                                 | 6  |
| <i>TITOLO IV - GESTIONE DEI PARCHI CITTADINI</i> .....                                       | 6  |
| Art. 13 - Concessione delle aree comunali destinate a verde pubblico.....                    | 6  |
| Art. 14 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio .....                                        | 8  |
| Art. 15 - Procedimento di riduzione in pristino.....                                         | 9  |
| <i>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</i> .....                                                 | 9  |
| Art. 16 - Vigilanza sull'applicazione dei Regolamento.....                                   | 9  |
| Allegato "A": disposizioni in merito alla valutazione dei danni al verde pubblico .....      | 10 |

## **TITOLO 1- APPLICAZIONE**

### **Art.1 – Finalità**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Pescara intende garantire e promuovere la funzione sociale e ricreativa dei parchi comunali quali bene comune della cittadinanza. Il contenuto disciplinare del Regolamento è inoltre finalizzato alla tutela della vita della vegetazione all'interno degli stessi. Il presente Regolamento disciplina la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi dell'Unione Europea e delle leggi nazionali. Tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei parchi ed i cittadini devono attenersi scrupolosamente a tutta la legislazione in materia.

### **Art.2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

1. Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- a) Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- b) Regolamento edilizio;
- c) Regolamento di Polizia Urbana;
- d) Nuovo Codice della Strada;
- e) Regolamento Polizia Veterinaria;
- f) Regolamento di Igiene;
- g) Regolamento delle Fognature;
- h) Regolamento per l'Occupazione del suolo e sottosuolo Pubblico;
- i) Regolamento smaltimento Rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- j) Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- k) Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEI PARCHI CITTADINI**

### **Art.3 - Uso degli spazi verdi**

1. Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali educative e/o ricreative.

2. Le attività consentite nell'ambito dei parchi cittadini, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- a) sosta e riposo;
- b) mobilità pedonale;
- c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti; i mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, monopattini etc., usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
- e) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
- f) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
- g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi di due o più praticanti);
- h) attività didattico-educativa.

3. Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano.

#### Art.4 - Classificazione delle aree destinate a verde

1. Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità.

2. Le attività di cui all'Art.3 lettera e) - gioco libero di tipo pesante, e lettera g) - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinate al rispetto dell'orario eventualmente fissato per lo svolgimento di tali attività.

3. Nell'ambito di superfici a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

#### Art.5 Giochi

1. Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piante, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nei parchi pubblici sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.

3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

4. Le aree ludiche destinate a bambini e ragazzi devono essere adeguatamente accessibili e distribuite sul territorio della città e devono contenere giochi inclusivi.

#### Art.6 – Animali

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi nei parchi pubblici con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli escrementi degli animali loro affidati.

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento degli escrementi degli animali.

3. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, nei parchi, a tenere i cani al guinzaglio e, ove previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia e a condurli in modo non pericoloso.

4. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono tenute ad utilizzare con i propri animali le aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale all'interno dei parchi per essere usate da animali domestici.

5. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

## Art.7 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso ai Parchi

1. Veicoli autorizzati all'accesso ai parchi, nel rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- a) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti.

## Art.8 – Divieti

1. Nei parchi è vietato:

- a) ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione;
- b) accedere al di fuori degli orari consentiti;
- c) circolare e sostare con veicoli a motore, ad eccezione di quelli autorizzati;
- d) raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco, asportare terra, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) rimuovere, danneggiare i nidi e le tane, catturare e molestare gli animali selvatici, esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- f) affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere su alberi ed arbusti;
- g) danneggiare o imbrattare la segnaletica, i giochi e gli elementi di arredo;
- h) sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate allo scopo e segnalate sul posto;
- i) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- j) scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- k) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualunque tipo;
- l) introdurre nuovi animali, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- m) abbandonare animali domestici, introdurli in acqua e addestrare cani da caccia e da difesa;
- n) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi o preparare carbonella;
- o) soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- p) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- q) calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco;
- r) svolgere le attività consentite con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme in materia;
- s) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- t) praticare la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- u) praticare la balneazione e l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e ad esclusione di mezzi di soccorso o di servizio;
- v) ostruire e deviare le acque;
- w) alterare le acque mediante versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
- x) effettuare attività di vendita, se non in presenza di regolare autorizzazione.

## Art.9 - Orari di apertura dei parchi

1. I parchi recintati di norma sono aperti al pubblico dalle ore 08:00 fino all'imbrunire, salvo quanto indicato nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

## **TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI PARCHI CITTADINI**

### Art.10 - Attività ed interventi sottoposti a preventiva autorizzazione

1. Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni intervento all'interno dei parchi è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione. In particolare, sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni temporanee degli spazi per l'installazione di strutture o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo

per il beneficiario di agire con diligenza al fine di prevenire danni all'ambiente e l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

2. Chiunque si renda responsabile di gravi inadempienze non potrà ottenere il rilascio di analoghe autorizzazioni sul territorio comunale per almeno 30 mesi.

3. Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente per poterla esibire agli incaricati della sorveglianza e controllo.

#### Art.11 - Richieste di autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare feste, banchetti e manifestazioni simili presso le strutture coperte o scoperte situate all'interno dei Parchi, deve presentare apposita domanda, in carta semplice, al Servizio competente. Per l'utilizzo delle strutture coperte, è dovuta al Comune una somma a titolo di rimborso spese, da versare alla Cassa del Settore Economato, che sarà stabilita dalla Giunta.

2. Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 3 (tre).

3. Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate, in modo da non danneggiare il manto erboso

4. Le strutture posizionate previo autorizzazione devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione.

5. All'interno dei Parchi è vietata qualsiasi attività o manifestazione a pagamento, salvo quelle regolamentate dal successivo art. 13.

#### Art. 12 - Rapporto con le associazioni

1. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico all'interno dei parchi, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

2. Il Comune di Pescara nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

### ***TITOLO IV - GESTIONE DEI PARCHI CITTADINI***

#### Art. 13 - Concessione delle aree comunali destinate a verde pubblico

##### COMMA 1 (Principi generali)

- a) Il presente articolo disciplina le modalità di concessione in uso delle aree comunali destinate a verde pubblico e i relativi rapporti tra il Comune di Pescara ed i soggetti affidatari. In particolare si intende promuovere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e valorizzazione di beni di utilizzo pubblico a tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al decoro urbano, facilitando anche occasioni di aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza ed il rispetto del verde urbano e, più in generale, il benessere dell'individuo.

b) L'Amministrazione Comunale favorisce la conservazione e la valorizzazione delle aree verdi comunali nonché delle strutture e degli arredi ove presenti coinvolgendo, per la relativa concessione in uso, i seguenti soggetti:

- Onlus e no-profit;
- Organizzazioni ed associazioni tra cui ASD APS ed EPS;
- Istituzioni scolastiche di ogni genere e grado ed enti religiosi;
- Operatori economici.

L'Amministrazione si riserverà di destinare una quota oraria all'interno dell'attività di gestione del parco cittadino oggetto di affidamento, per la realizzazione di progetti in linea con l'innovazione sociale e la produzione di economia di condivisione.

- c) Con apposita deliberazione, il Consiglio Comunale, individua le aree verdi che ritiene strategiche in chiave storica, paesaggistica, ambientale, naturale o urbanistica di cui mantenere la piena e diretta gestione in capo all'Ente. Fra le aree non incluse in tale elenco, la Giunta Comunale, con propria deliberazione individua le aree verdi del Patrimonio comunale che saranno oggetto di affidamento, definendo gli indirizzi tematici che dovranno essere valorizzati. Chiunque intenda gestire le aree destinate a verde pubblico nel rispetto del presente Regolamento dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale.
- d) I beni oggetto del presente Regolamento mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
- e) In caso di affidamento, la fruizione dell'area verde, delle sue attrezzature ivi compresi gli impianti sportivi, delle aree comuni e dei servizi igienici non potrà in alcun modo essere limitata ai soli membri, affiliati, clienti o simili dei soggetti affidatari.
- f) Il Comune di Pescara si riserva in ogni caso la gestione diretta dei parchi di Colle del Telegrafo, della ex Caserma Di Cocco e della Riserva naturale Pineta Dannunziana.
- g) La Giunta Comunale può individuare ulteriori Parchi da escludere dall'ambito della Concessione.

## COMMA 2 (oggetto e consistenza della concessione)

- a) La concessione di cui al precedente comma ha una durata massima di 20 anni non rinnovabile.
- b) Alla scadenza della concessione è facoltà dell'Ente acquisire le strutture realizzate e le migliorie introdotte che passeranno a titolo gratuito in disponibilità al suo patrimonio; qualora venisse meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento delle medesime strutture realizzate dal concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere a proprie spese e oneri al ripristino dei luoghi, così come riscontrati nel verbale di consegna.
- c) In caso di gestione dei parchi da parte di operatori economici si procederà attraverso un Contratto di Concessione, come previsto dal D.lgs n 50/2016 ss.mm.ii.
- d) In caso di concessione d'uso ad associazioni o Enti le cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante e le cui attività siano senza scopo di lucro, si procederà attraverso avvisi pubblici predisposti dall'Amministrazione Comunale. La determinazione del canone da corrispondere avverrà secondo il metodo di calcolo e le riduzioni stabilite dal vigente *Regolamento per la gestione dei Beni Immobili* del Comune di Pescara fatte salve le ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. Il concessionario che realizzerà gli eventuali manufatti previsti durante il periodo della concessione sarà esonerato dal pagamento del canone fino al raggiungimento del valore di realizzazione del manufatto calcolato dal competente Settore comunale secondo prezzario regionale delle OO.PP. vigente alla data di presentazione del relativo progetto.

## COMMA 3 (Individuazione degli interventi)

- a) Le tipologie di intervento sull'area concessa ricomprendono:
- La manutenzione ordinaria intesa come la tutela igienica, la pulizia, il conferimento dei rifiuti, lo sfalcio periodico delle erbe infestanti, la sistemazione delle aiuole, l'innaffiatura e quanto altro necessario alla cura e sistemazione delle aree verdi e degli arredi, ivi presenti, che verrà convenuto tra le parti in funzione dell'area verde affidata e della sua migliore fruizione;
  - la manutenzione anche con migliorie intesa quale proposta di apportare e realizzare le stesse previo accordo con l'Amministrazione Comunale. A titolo di esempio si indica: la collocazione di fiori, arbusti, siepi, erbe aromatiche, ecc.;
  - l'inserimento di nuovi arredi o di nuovi impianti sportivi, ludici culturali;

- la riqualificazione degli eventuali impianti sportivi già esistenti e/o la trasformazione degli stessi per lo svolgimento di altre attività sportive o ludico culturali;
- è inoltre facoltà dell'affidatario installare sull'area, a propria cura e spese, un chiosco e/o un box dotato di servizi igienici, realizzati secondo l'ideogramma stabilito dall'Amministrazione comunale nei singoli avvisi pubblici per l'affidamento o su proposta dell'operatore economico ai sensi del D.lgs n 50/2016 ss.mm.ii. I manufatti potranno avere una superficie lorda massima di mq 100 (cento), nel rispetto del piano regolatore vigente e con l'esclusione delle superfici destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- nelle aree verdi in cui sono presenti campi attrezzati per lo svolgimento delle attività sportive, è facoltà della Giunta Comunale o dell'operatore economico proporre un'estensione della superficie, di cui al precedente punto, di ulteriori mq 32 (trentadue), compresi gli spogliatoi. Tutte le strutture per l'uso a cui sono destinate devono essere conformi alle prescrizioni tecniche, urbanistiche ed amministrative, sanitarie e devono rispettare le prescrizioni a tutela delle disabilità.

#### COMMA 4 – Obblighi a carico dei soggetti affidatari

- a) Il concessionario dovrà rendere disponibile gratuitamente per il Comune di Pescara il parco o l'area verde affidata per n. 30 giorni all'anno, per iniziative promosse direttamente o in collaborazione con terzi. L'utilizzo comprende la disponibilità degli impianti, dei locali e delle attrezzature ad esclusione dei locali per la preparazione, vendita e distribuzione degli alimenti.
- b) Le aree e le strutture ivi presenti dovranno essere conservate nelle migliori condizioni d'uso e con la diligenza del buon padre di famiglia.
- c) Nei casi di concessione d'uso di cui al comma 2 lettera d) del presente articolo:
  - Il concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto di assegnazione, dovrà presentare una fidejussione bancaria/assicurativa per l'importo indicato nel relativo bando calcolato con percentuale del 2,5% rispetto al valore patrimoniale utilizzato per la determinazione del canone di cui alla precedente lettera d). E' inoltre facoltà dell'Amministrazione parcellizzare l'importo fideiussorio per il numero degli anni concessi.
  - I soggetti affidatari prenderanno in consegna il bene richiesto e assegnato impegnandosi alla realizzazione degli eventuali interventi previsti nel relativo bando, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
  - Ogni proposta di manutenzione, innovazione, ecc., che non sia inserita nella convenzione, dovrà essere preventivamente valutata ed eventualmente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale competente.

#### COMMA 5 – Condizioni particolari

In caso di concessione d'uso di cui al comma 2 lettera d) del presente articolo, al fine di garantire con continuità e tempestività l'erogazione dei servizi minimi ai fruitori delle aree oggetto del presente Regolamento, è consentito una tantum, previa adeguata motivazione e nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, l'affidamento diretto delle aree di cui al comma 1), lettera c) del presente articolo, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, ai soggetti aventi titolo.

### **TITOLO V – SANZIONI**

#### Art. 14 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme e- prescrizioni del presente Regolamento è soggetta a denuncia ai sensi dell'art. 650 C.P., in attesa di disposizioni legislative che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative per le amministrazioni comunali.
2. Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente Art. 15.



3. Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'allegato "A", che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento, saranno introitati, su apposito capitolo di bilancio del Servizio Verde Pubblico e Parchi, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano.

#### **Art. 15 - Procedimento di riduzione in pristino**

1. L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dall'Amministrazione comunale secondo la procedura di seguito enunciata.

3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.

4. Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "A", al presente Regolamento.

5. Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di IVA, contenuti nei contratti stipulati.

### ***TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Art. 16 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento**

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, dai custodi dei Parchi, nonché dagli altri Organi di Polizia.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.

3. Nell'ottica di valorizzare il ruolo degli anziani della città l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare con essi convenzioni per garantire una presenza attiva e costante nel parco anche con segnalazioni agli organi di cui ai punti precedenti 1 e 2.

Allegato "A": disposizioni in merito alla valutazione dei danni al verde pubblico

Le tabelle inserite nel presente Regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde pubblico, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di Euro 100 e massima di Euro 10.000.

### **CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO**

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i seguenti indici di riferimento:

- A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie;
- B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- C) Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età.

#### **A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie**

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà; allo scopo verranno presi in considerazione i Prezzi Informativi delle Opere Edili - categ. Opere di Giardinaggio e Arredo Urbano - della Regione Abruzzo o in mancanza del riferimento, saranno presi in considerazione i prezzi informativi dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde vigenti al momento in cui è stato causato il danno.

Si prende in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

#### **B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie**

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, etc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, etc. così come indicati nel seguente quadro esplicativo:

| COEFFICIENTE | DESCRIZIONE                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0,2          | Pianta senza valore                                             |
| 0,5          | Pianta senza vigoria,                                           |
| 1,5          | Pianta poco vigorosa giovane a dimora                           |
| 3            | Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo                    |
| 4            | Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo                    |
| 5            | Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare |
| 6            | pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5                  |
| 7            | Pianta sana, media vigoria, solitaria                           |
| 8            | Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5                   |
| 9            | Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore da 3 a 5 esemplari    |
| 10           | Pianta sana, vip                                                |

### C) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

La dimensione di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

| CIRCONFERENZA IN CM. | INDICE |
|----------------------|--------|
| Fino a 30            | 1      |
| da 31 a 40           | 1,5    |
| da 41 a 50           | 2      |
| da 51 a 60           | 3      |
| da 61 a 70           | 4      |
| da 71 a 80           | 5      |
| da 81 a 90           | 7      |
| da 91 a 100          | 9      |
| da 101 a 110         | 10     |
| da 111 a 120         | 11     |
| da 121 a 130         | 13     |
| da 131 a 140         | 14     |
| da 141 a 150         | 15     |
| da 151 a 160         | 16     |
| da 161 a 170         | 17     |
| da 171 a 180         | 18     |
| da 181 a 190         | 19     |
| da 191 a 200         | 20     |
| da 201 a 220         | 21     |
| da 221 a 240         | 22     |
| da 241 a 260         | 23     |
| da 261 a 280         | 24     |
| da 281 a 300         | 25     |
| da 301 a 330         | 26     |
| da 331 a 360         | 28     |
| da 361 a 390         | 29     |
| da 391 a 420         | 31     |
| da 421 a 450         | 33     |
| da 451 a 500         | 35     |
| da 501 a 550         | 38     |
| da 551 a 600         | 40     |
| da 601 a 700         | 45     |

## VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore:

### A) Danni per ferite al tronco (scortecciamenti)

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

| LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO | INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fino a 20                          | 20                                 |
| Fino a 25                          | 25                                 |
| Fino a 30                          | 35                                 |
| Fino a 35                          | 50                                 |
| Fino a 40                          | 60                                 |
| Fino a 45                          | 80                                 |
| Fino a 50                          | 90                                 |

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

### A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

| DISTANZA DAL TRONCO    | INDENNITA' IN % VALORE DEL L'ALBERO |
|------------------------|-------------------------------------|
| Inferiore a mt.1,50    | 90                                  |
| da mt. 1,50 a mt. 2,50 | 80                                  |
| da mt. 2,50 a mt. 3,50 | 70                                  |

### B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al precedente punto A). Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, etc. ...) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

### C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno presi in considerazione i Prezzi Informativi delle Opere Edili - categ. Opere di Giardinaggio e Arredo Urbano - della Regione Abruzzo o in mancanza del riferimento, saranno presi in considerazione i prezzi informativi dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde vigenti al momento in cui è stato causato il danno.